

COMMISSIONE APPELLO FEDERALE – C.U. n. 20 del 14 febbraio 2011

Riunione del 27 gennaio 2011

Presidente Avv. Antonio Ricciulli
Componenti Avv. Massimo Rosi
 Avv. Luigi Rosario Perone

CAF/ 22/2011 – Appello Società Blu Volley Pesaro avverso la decisione del Giudice Unico Regionale Marche C.U. n. 9 del 05/01/2011.

Il GUR Marche, con il provvedimento all'epigrafe, disponeva la ripetizione dell'incontro Blu Volley Studio Marinelli Pesaro/ Dundop Bartoli G.S. Fossombrone del 18 dicembre 2010, ritenendo incolpevole la mancata presentazione sul campo del sodalizio ospite, causa le avverse condizioni atmosferiche che quel giorno non avevano consentito la trasferta.

Proponeva appello la società Blu Volley Studio Marinelli Pesaro deducendo che, viceversa, la squadra ospite doveva considerarsi rinunciataria, visto che la comunicazione dell'impossibilità di raggiungere il campo di gara era pervenuta solo alle ore 18.20 del giorno stesso, mentre le avversità atmosferiche erano conosciute già nei giorni precedenti.

Veniva acquisita la memoria difensiva del sodalizio Dundop Bartoli G.S. Fossombrone, con cui si confermava l'impossibilità di raggiungere il campo di gara, causa il deteriorarsi delle già pessime condizioni atmosferiche e la presenza di ghiaccio sulle strade determinata da una repentina quanto improvvisa diminuzione della temperatura. Alla memoria veniva allegata la medesima attestazione conforme a firma del Comandante della Legione CC: - Stazione di Fossombrone anticipata via fax il giorno della gara al sodalizio ospitante.

All'udienza del 27/01/2011 la CAF, letti gli atti ufficiali, si riservava di decidere.

E' indubbio che sussiste per i sodalizi l'obbligo dell'utilizzo del mezzo pubblico per il raggiungimento dei campi di gara, rimanendo a carico di chi usa il mezzo privato il rischio della perdita dell'incontro per mancato arrivo nel termine regolamentare.

E' altrettanto certo, tuttavia, che il giorno della gara le condizioni atmosferiche fossero, nella zona, pessime. Il fatto è attestato dal documento redatto dal comandante della locale stazione dei Carabinieri. Poiché la stazione ferroviaria più vicina alla città di Fossombrone, che ne è priva, è quella di Fano, risultava impossibile al sodalizio appellato raggiungerla con mezzi su ruote in condizioni di sicurezza, vista l'impraticabilità delle strade, dovuta ad un improvviso peggioramento del maltempo e al repentino quanto imprevedibile abbassamento delle temperature.

Correttamente quindi il primo giudice ha disposto la ripetizione dell'incontro, valutando come incolpevole la mancata presenza sul campo della squadra Dundop Fossombrone, ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 n. 3 R.. Gare.

P.Q.M.

Respinge l'appello e dispone incamerarsi la relativa tassa..

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 14.02.2011